

STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

Torino, li 29 gennaio 2007

Circolare n. 2/07

OGGETTO: Legge Finanziaria 2007

Gentile Cliente,

riteniamo utile inviarLe una sintesi delle principali disposizioni contenute nella Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 - **Finanziaria 2007** - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti Le porgiamo cordiali saluti.

IMPOSTE DIRETTE E IRAP

Detrazioni e deduzioni irpef, scaglioni e aliquote d'imposta c. 6

Modificato l'art. 3 Tuir, poiché si passa dal sistema delle deduzioni d'imposta (no-tax-area e no-family-area) a quello delle detrazioni dall'Irpef lorda.

Studi di settore cc. 13-27

Dal 1.01.2007 le rettifiche sulla base di presunzioni semplici non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati.

Deduzioni e detrazioni per spese sanitarie cc. 28-29

A decorrere dal 1.07.2007, ai fini della deduzione o della detrazione, la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.

Comunicazione preventiva per compensazioni superiori a 10.000 euro cc. 30-31

Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni, i titolari di partita IVA, entro il **5° giorno precedente** quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a **10.000 euro**, comunicano all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate al contribuente, entro il **3° giorno successivo** a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.

Ritenute su compensi dovuti dal condominio all'appaltatore c. 43

Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale c. 70

È abrogato l'art. 93, c. 5 Tuir, in base al quale era concessa la possibilità di contabilizzare le opere, le forniture ed i servizi di durata ultrannuale valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi (metodo della commessa completata). La disposizione si applica alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2006.

Riporto delle perdite cc. 72 e 73

Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito, la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile.

Disciplina del trust cc. 74-76

I trust rientrano tra i soggetti passivi Ires, di cui all'art. 73, c. 1 lett. b), c) o d) del Tuir, in base al fatto che abbiano o non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e alla residenza nel territorio dello Stato.

Società di comodo cc. 109-110 e 326

La disciplina delle società di comodo è stata ulteriormente modificata prevedendo:

- a. l'abrogazione dal testo legislativo della possibilità di fornire la prova contraria;
- b. l'inserimento, fra i beni cui si applicano i coefficienti di ricavo e reddito, degli strumenti finanziari simili alle azioni, delle obbligazioni e altri titoli di serie o di massa e delle quote di partecipazione nelle società di persone, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie;
- c. la riduzione dei coefficienti di ricavo dal 6% al 5% per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10 e dal 6% al 4% per gli immobili a destinazione abitativa (da A/1 a A/9) acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei 2 precedenti; per questi ultimi immobili a destinazione abitativa la percentuale di redditività è ridotta dal 4,75% al 3%;
- d. l'inserimento fra i soggetti esclusi dalla disciplina sulle società di comodo delle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché delle stesse società ed enti quotati e delle società da essi controllate, anche indirettamente;
- e. la possibilità di chiedere, tramite interpello, la disapplicazione delle norme sulle società di comodo anche in presenza di oggettive situazioni, anche di carattere non straordinario.

Scioglimento o trasformazione agevolata società di comodo cc. 111-118

Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 4.07.2006, nonché quelle che a tale data si trovavano nel 1° periodo di imposta e che, entro il 31.05.2007, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese, a norma degli artt. 2312 e 2495 del codice civile, entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina agevolativa a condizione che tutti i soci siano **persone fisiche** e che risultino **iscritti nel libro dei soci**, ove previsto, alla data del 1.1.2007 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1.11.2006.

Addizionale comunale irpef cc. 142-144

L'addizionale è dovuta alla Provincia e al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data dell'1.01 dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'**acconto** è stabilito nella misura del **30%** dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente.

Operazioni di fusione, scissione e conferimento cc. 242-249

Per le società soggette ad Ires che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni **2007 e 2008**, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

Deduzioni irap - cuneo fiscale cc. 266-270

Sono ammessi in deduzione dalla base imponibile Irap:

1. i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli **infortuni sul lavoro**;
2. i **contributi assistenziali e previdenziali** relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
3. le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro.

Costi da paesi "black list" cc. 301-303

Le spese e gli altri componenti negativi deducibili derivanti da imprese residenti in paradisi fiscali devono essere **separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi**, senza che la deducibilità sia subordinata alla separata indicazione.

Cessioni immobiliari a persone fisiche cc. 309-310

È possibile fare riferimento al valore catastale dell'immobile, quale base imponibile ai fini dell'imposta di registro, per le compravendite di immobili nei confronti di persone fisiche (in precedenza: per le sole cessioni fra persone fisiche).

Deducibilità dei contributi per previdenza complementare cc. 313-315

Sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari.

Oneri detraibili per affitti universitari fuori sede c. 319

Costituiscono oneri detraibili i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. n. 431/1998, corrisposti dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una Provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso Comune in cui ha sede l'università o in Comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.

Detrazione 19% per iscrizione dei ragazzi ad impianti sportivi c. 319

Prevista una detrazione del 19% per le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti ad apposite caratteristiche e le attività sportive.

Oneri detraibili per assistenza a persone non autosufficienti c. 319

Costituiscono oneri detraibili le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro.

Fringe benefit per autovetture aziendali c. 324

In caso di utilizzo di autovetture aziendali da parte del dipendente l'aumento della quota imponibile che costituisce reddito, dal 30% al 50%, non ha effetto retroattivo per il periodo d'imposta 2006, ma ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 3.10.2006.

Immobili dei professionisti e redditi di lavoro autonomo cc. 334-335

Previste numerose novità in tema di determinazione del reddito dei professionisti. In particolare, le minusvalenze dei beni strumentali sono deducibili solo se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o il risarcimento per la perdita dei beni.

Per i **beni strumentali** per l'esercizio dell'arte o della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4.

Le disposizioni in materia di deduzione dell'ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo **dal 1.01.2007 al 31.12.2009** e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono **ridotti a 1/3**.

Detrazione 36% per recupero patrimonio edilizio cc. 387-388

Sono prorogate per l'anno **2007**, per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

- agli interventi di recupero, per le spese sostenute dal 1.01.2007 al 31.12.2007;
- alle prestazioni di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, fatturate dal 1.01.2007.

Distributori di carburante c. 393

Le disposizioni di cui all'art. 21, c. 1 L. n. 448/1998, in materia di deduzione forfetaria del reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2007.

Lavoratori trasfrontalieri c. 398

Anche per l'anno **2007**, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.

Contributi di assistenza sanitaria nel lavoro dipendente c. 399

Per l'anno **2007** il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'art. 51, c. 2, lett. a) Tuir, è confermato in euro 3.615,20.

Detrazione per frequenza di asili nido c. 400

Anche per il periodo di imposta **2006**, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente superiore a euro 632 annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%, secondo le disposizioni di cui all'art. 15 Tuir.

Deduzione costi telefono fisso e cellulari all'80% cc. 401-403

Eliminando la distinzione fra costi dei telefoni fissi e dei cellulari, il c. 9 dell'art. 102 del D.P.R. 917/1986 prevede ora che le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico [lett. gg) del c. 1 dell'art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D. Lgs. 1.08.2003, n. 259], sono deducibili nella misura dell'80%.

Deducibilità del tfr non trattenuto in azienda c. 764

Dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al 4% dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6%.

Imposte sui redditi per società agricole cc. 1093-1094 e 1096

Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola, possono optare per l'imposizione dei redditi in via forfetaria ai sensi dell'art. 32 Tuir.

Detrazioni per carichi di famiglia per non residenti cc. 1324-1327

Per i soggetti **non residenti**, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 Tuir spettano per gli anni **2007, 2008 e 2009**, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro il 31.01.2007:

- che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato;
- di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

IVA

Reverse charge cc. 44-45

In ambito IVA il regime del reverse charge si applica anche alle seguenti operazioni:

- a. prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
- b. cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'art. 21 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641/1972, nonché dei loro componenti ed accessori;
- c. cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
- d. cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere;

Operazioni immobiliari esenti compiute dal 4.07.2006 al 11.08.2006 c. 292

Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme (di esenzione IVA), oggetto di mancata conversione, di cui all'art. 35, c. 8, lett. a), e 10, del D.L. 4.07.2006, n. 223, concernenti l'applicazione dell'IVA e dell'imposta di registro alle cessioni e alle locazioni, anche finanziarie, di immobili.

Detrazione iva per alimenti e bevande in convegni e congressi cc. 304-305

È ammessa in detrazione l'IVA relativa alla somministrazione di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a congressi e iniziative similari, nei giorni di svolgimento degli stessi.

Trasmissione telematica dei corrispettivi cc. 327-328

La trasmissione telematica dei corrispettivi decorrerà dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro il 1.06.2008.

Locazione e cessione di fabbricati abitativi di edilizia convenzionata cc. 330-331

Divengono soggette ad IVA al 10% le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di ristrutturazione di cui all'art. 31, c. 1, lett. c), d) ed e), della L. n. 457/1978, entro 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a 4 anni.

Numero di partita iva per elenco clienti-fornitori c. 337

Fino al 31.12.2006 le comunicazioni si considerano validamente effettuate anche se il contribuente, invece di indicare il codice fiscale dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA, abbia indicato il numero di partita IVA dei predetti soggetti. Analoga precisazione era già stata fornita dall'Agenzia delle Entrate con riferimento all'elenco clienti 2006.

ACCERTAMENTO

Compensi medici e paramedici in strutture sanitarie cc. 38-42

La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell'ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:

- a. incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
- b. registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura.

Registrazione atti delle agenzie immobiliari cc. 46-47

Gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo sono obbligati a chiedere la registrazione delle scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.

Indicazione del mediatore negli atti immobiliari cc. 48-49

All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

- a. se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
- b. il codice fiscale o la partita IVA;
- c. il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di Commercio, di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;
- d. l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.

Esiti delle liquidazioni delle dichiarazioni c. 62

A partire dalle dichiarazioni presentate dall'1.01.2006, la comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni avviene **in via telematica direttamente agli intermediari**, nonostante la diversa previsione delle istruzioni di Unico 2006 e la relativa richiesta da parte del cliente.

Coniuge beneficiario dell'assegno periodico in dichiarazione c. 63

I soggetti persone fisiche che deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all'art. 10, c. 1, lett. c) Tuir devono indicare nella dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.

Riscossione dei compensi dei professionisti c. 69

Sono state posticipate di un anno le date a decorrere dalle quali sono ridotti gli importi previsti per l'applicazione delle nuove disposizioni dell'art. 35, c. 12-bis D.L. n. 223/2006, in base alle quali i compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifico ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico.

Valore normale dei fabbricati c. 307

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuati periodicamente i criteri utili per determinare il valore normale dei fabbricati ai fini dell'IVA, delle imposte dirette e dell'imposta di registro.

IMPOSTE E TASSE DIVERSE

Successioni e donazioni cc. 77-79

I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte e le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni sono soggetti ad un'imposta pari al 6% se devoluti a favore dei **fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro.**

I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768 bis e seguenti del codice civile, a favore dei **discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni** non sono soggetti all'imposta.

Ici in dichiarazione dei redditi cc. 101-105

Nelle dichiarazioni dei redditi presentate **nell'anno 2007**, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, si verifica il versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativo a ciascun fabbricato, nell'anno precedente.

Imposta comunale di "scopo" cc. 145-151

A decorrere dal 1.1.2007, i Comuni possono deliberare, con apposito regolamento, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la **realizzazione di opere pubbliche individuate** dai Comuni nello stesso regolamento.

AGRICOLTURA

Aliquota irap in agricoltura c. 390

Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi è prorogata l'applicazione dell'aliquota Irap ridotta pari all'**1,90%** anche per il **2006**, a prescindere dalla forma giuridica con cui esercitano la propria attività.

DIRITTO DEL LAVORO

Assegni familiari c. 11

Sono rideterminati i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, a decorrere dal 1.01.2007. A decorrere dal 1.1.2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15%.

Aumento aliquote inps cc. 768-772

Dal 1.01.2007 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori **artigiani e commercianti** iscritti alle gestioni autonome dell'Inps sono stabilite in misura pari al **19,50%**. Dal 1.01.2008 le predette aliquote sono elevate al 20%.

Dal 1.01.2007 l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti **all'assicurazione generale** obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima è **elevata dello 0,30%**, per la quota a carico del lavoratore.

Dal 1.01.2007 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla **gestione separata**, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al **23%**. Con effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al **16%**.

Contributi apprendisti c. 773

Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1.01.2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro, per gli **apprendisti** artigiani e non artigiani, è complessivamente rideterminata nel **10%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Malattia e maternità per parasubordinati cc. 788-791

Dal 1.01.2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla **gestione separata**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di **malattia** a carico dell'Inps entro il limite massimo di giorni pari a 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni.

Individuazione degli indici di congruità contributiva cc. 1173-1174

Al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei benefici e degli incentivi previsti dall'ordinamento, entro il 30.06.2007, il Ministro del Lavoro procede, in via sperimentale, con uno o più decreti, all'individuazione degli indici di congruità e delle relative procedure applicative, articolati per settore, per categorie di imprese e per territorio.

Benefici e durc cc. 1175 e 1176 e c. 754

A decorrere dal 1.07.2007, i **benefici normativi e contributivi** previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Comunicazione di assunzione e di variazione cc. 1180-1184

In caso di instaurazione del rapporto di lavoro **subordinato** e di lavoro **autonomo** in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di **socio lavoratore** di cooperativa e di **associato** in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio per l'Impiego competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il **giorno antecedente** a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione.

Regolarizzazione del lavoro nero cc. 1192-1201

Al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro **non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria**, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell'Inps territorialmente competenti, entro il **30.09.2007**, apposita istanza.

AGEVOLAZIONI

Contributo per la rottamazione di autoveicoli cc. 224-225

In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come "euro 0" o "euro 1", per i predetti autoveicoli consegnati ad un demolitore **dal 1.01.2007 al 31.12.2007**, è disposta la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al **costo di demolizione**, e comunque nei limiti di **80 euro** per ciascun veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

Contributo per la sostituzione di autoveicoli cc. 226 e 229

In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0" o "euro 1", con autovetture nuove immatricolate come "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di CO₂ al chilometro, è concesso un contributo di **euro 800** per l'acquisto di detti autoveicoli nonché **l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche** per detti autoveicoli, per un periodo di 2 annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1.300 cc.

Contributo per la sostituzione di autocarri cc. 227 e 229

Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di **euro 2.000** per ogni autocarro, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come "euro 4" o "euro 5".

Entrata in vigore c. 1364

La legge Finanziaria 2007 entra in vigore il 1.01.2007, salvo specifiche eccezioni.